

TITOLO	2020.1.10.4.1
	2020.1.10.22.6
LEGISLATURA	XI

Il giorno 11 marzo 2021 si è riunito a distanza, in collegamento telematico, ai sensi dell'art.7, comma 1 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento interno del Corecom, approvato con deliberazione n. 321 del 18/10/2018, il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

STEFANO CUPPI	Presidente
ALFONSO UMBERTO CALABRESE	Vicepresidente
MARIA GIOVANNA ADDARIO	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI

OGGETTO: Esiti dell'istruttoria per la contestazione alla società XXX, titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri identificati dal marchio "X", per la presunta violazione dell'articolo 38, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni ("Limiti di affollamento").



VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001 n. 1, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)”*, pubblicata in B.U. 1 febbraio 2001, n. 15;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”* pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011 ss. modifiche, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015 con la quale è stato approvato il nuovo *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5501 - 527.6308 - Fax 051 527.5059

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 con il quale è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020";

VISTA la delibera n. 129/20/CONS del 18 marzo 2020, recante "Atto di richiamo sul rispetto dei principi vigenti a tutela della correttezza dell'informazione con riferimento al tema "coronavirus Covid-19";

VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative e delle regioni e delle Province autonome, prorogato con delibera n. 683/20/CONS recante " Proroga dell'accordo quadro tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la conferenza delle regioni e province autonome e la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni";

VISTA la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente delle Regione Emilia-Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna ed in particolare l'art. 4 della stessa che delega al Corecom l'esercizio della funzione di "vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità".

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni, "la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva".



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5501 - 527.6308 - Fax 051 527.5059

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

RILEVATO che, dai risultati dell'attività di monitoraggio espletata dal Corecom Emilia-Romagna, relativamente ai programmi trasmessi dal giorno 12 settembre 2020 al giorno 18 settembre 2020 dalla società XXX - con sede in via XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "X" - pare evincersi la violazione del dispositivo di cui all'art. 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni. Nello specifico:

- il giorno 14 settembre, nella fascia oraria 13-14, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 17 minuti 39 secondi pari ad una percentuale del 29,42%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 14 settembre, nella fascia oraria 20-21, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 19 minuti 59 secondi pari ad una percentuale del 33,31%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 14 settembre, nella fascia oraria 21-22, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 34 minuti 07 secondi pari ad una percentuale del 56,86%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 14 settembre, nella fascia oraria 22-23, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 30 minuti 18 secondi pari ad una percentuale del 50,50%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 15 settembre, nella fascia oraria 20-21, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 21 minuti 53 secondi pari ad una percentuale del 36,47%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 20-21, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 19 minuti 50 secondi pari ad una percentuale del 33,06%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 18 settembre, nella fascia oraria 20-21, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 17 minuti 29 secondi pari ad una percentuale del 29,14%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione.

DATO ATTO che:

- riscontrata, per come evidenziato, la presunta violazione del citato art. 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e successive modifiche ed integrazioni da parte della società Rete 7 S.r.l. in relazione ai richiamati spot pubblicitari, trasmessi con il marchio "E' Tv", in data 15.12.2020 la dirigente del Corecom, dott.ssa Rita Filippini, provvedeva a redigere verbale di accertamento (prot. NP.2020.3613) con il quale veniva accertato che nei fatti menzionati è configurabile, da parte della società XXX - con sede in via XXX, Codice fiscale e Partita IVA XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "X" - la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 38, comma 5 del decreto legislativo n. 177/2005 e



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5501 - 527.6308 - Fax 051 527.5059

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

successive modifiche ed integrazioni relativamente ai giorni 14, 15, 16 e 18 settembre 2020;

- in data 15.12.2020, la stessa Dirigente provvedeva a notificare alla società, a mezzo PEC, l'atto di contestazione (prot. AL.2020.26387) con il quale si contestava la presunta violazione delle disposizioni sopra richiamate.

PRESO ATTO che la società Rete XXX, in seguito al ricevimento di detto atto di contestazione, con nota prot. AL.2021.835 del 14.01.2021, depositava memoria difensiva, con contestuale richiesta di audizione che veniva concordata per il giorno 16.02.2021 in collegamento sulla piattaforma di comunicazione Teams.

CONSIDERATO che, nella citata memoria, la società XXX eccepiva che:

- rispetto alla contestazione relativa alla presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 38, comma 5, del legislativo 31 luglio 2005, n. 177 relativamente ai giorni 14, 15, 16 e 18 settembre 2020 vista la trasmissione, in alcune fasce orarie, di messaggi pubblicitari oltre il limite del 25% per ogni ora di programmazione, il dato oggettivo riportato nella stessa non è posto in discussione. Tuttavia, alla luce della normativa emergenziale in atto ed in virtù dei comportamenti dell'emittente televisiva, la contestazione *de qua* pare infondata. Come è noto la *ratio* della norma sopra indicata è quella di evitare la formazione di "indebiti vantaggi economici a favore del fornitore del servizio di media audiovisivo" (cfr. Delibera AGCOM n. 17/2019/ CSP) che potrebbe lucrare oltremisura qualora destinasse ai messaggi promozionali più del tempo previsto dalla legge. Se tale principio può ipoteticamente avere una logica in un periodo "normale", certamente la norma sanzionatoria in esame deve essere esaminata alla luce della profonda crisi che nel 2020 ha colpito tutte le aziende italiane a causa della nota pandemia da Covid-19 e di tutta la normativa da essa discendente;
- non vi è alcuna condotta offensiva e lesiva da parte dell'emittente in quanto assente l'elemento soggettivo che deve sempre caratterizzare il comportamento della parte. I messaggi promozionali contestati non hanno generato alcun indebito vantaggio in favore di XXX in quanto molti di essi sono stati mandati in onda a titolo gratuito - come dimostrato dalla documentazione allegata - poiché l'emittente ha voluto aiutare concretamente i propri clienti a rimanere in attività, ad essere visibili, a provare a rilanciarsi nonostante la pandemia in corso. In definitiva un comportamento che da un lato non ha procurato vantaggi economici per XXX e dall'altro ha costituito un ausilio ed un supporto per tante aziende italiane in difficoltà e che quindi dovrebbe essere premiato, incoraggiato, implementato e comunque non sanzionato;
- in quest'ottica irrogare una qualsiasi sanzione, oltre ad essere profondamente ingiusto ed irragionevole, si porrebbe in contrasto con tutta la normativa di fonte primaria che è stata emanata proprio per tentare di risollevare le sorti delle imprese in crisi, di mantenere i posti di lavoro, di permettere, per quanto possibile, di favorire ed incentivare la ripresa del commercio in una fase di crisi economica che probabilmente non era stata mai vissuta dalla Repubblica;
- l'attività di controllo che l'AGCOM è istituzionalmente chiamata ad esercitare non può non tenere conto della grave situazione emergenziale ancora in essere poiché, nella fattispecie contestata, non si tratta di aver trasmesso programmi vietati o dai contenuti discutibili o illeciti, ma di aver mandato in onda, senza alcun vantaggio economico, qualche minuto in più di pubblicità durante alcune fasce orarie all'interno di un periodo di crisi profondissima ed acuta;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5501 - 527.6308 - Fax 051 527.5059

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

- sono molteplici gli interventi legislativi tesi a rilanciare e ristorare le aziende che hanno subito dei veri e propri tracolli finanziari causati dalla diffusione del virus e dal conseguente abbattimento dei ricavi. In particolare, dal mese di marzo al mese di novembre 2020, XXX ha subito un crollo dei fatturati pari ad oltre il 25% con ricavi inferiori di € 200.000,00 rispetto allo stesso periodo del 2019, come da documentazione allegata. Nonostante ciò la società non ha nemmeno beneficiato della cassa integrazione in deroga - decidendo di non collocare nessuno dei propri dipendenti in cassa integrazione nonostante i deprimenti risultati economici conseguiti - non andando pertanto a gravare sulle casse dello Stato e versando a tutto il personale retribuzioni, ritenute e contributi; oltretutto, se il personale fosse stato messo in cassa integrazione, l'emittente non avrebbe potuto informare la popolazione della regione Emilia Romagna sull'andamento della pandemia. Grazie all'informazione prodotta dal personale giornalistico e tecnico sono state diffuse informazioni ufficiali che hanno permesso di evitare che fake news girassero grazie alla rete;
- se quindi sotto l'aspetto oggettivo la condotta contestata non appare integrare gli estremi dell'offensività, anche sotto l'aspetto soggettivo il comportamento tenuto da XXX pare idoneo ad escluderne la sussistenza in quanto la stessa si è attivata in maniera costante, continua e massiccia al fine di veicolare messaggi di utilità sociale che, a partire dal mese di marzo 2020, sono stati diffusi dalle Istituzioni nazionali e regionali. Nello specifico:
 - 1) dal 30/06/2020 sino all'11/11/2020 la società esponente ha trasmesso 737 messaggi promozionali relativi alla "App. Immuni" promossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - 2) dal 20/07/2020 sino al 12/11/2020 la società esponente ha trasmesso 606 messaggi promozionali relativi a "Buttali bene" promossi dal Ministero dell'Ambiente;
 - 3) dal 12/03/2020 sino al 26/06/2020 la società esponente ha trasmesso 329 messaggi promozionali "Per il Sociale" promossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - 4) dal 22/05/2020 sino al 29/06/2020 la società esponente ha trasmesso 124 messaggi promozionali per il mantenimento delle "Distanze" promossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - 5) dal 21/05/2020 sino al 29/06/2020 la società esponente ha trasmesso 125 messaggi promozionali per "Evitare il Contagio" promossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; tutto come da documentazione allegata;
- in totale, nell'arco di tempo intercorrente fra marzo a dicembre del 2020, XXX ha trasmesso complessivamente ben 1.921 messaggi di utilità sociale, ritenendo, in questo particolare frangente storico, doveroso implementare il più possibile l'informazione nei confronti dei telespettatori proprio con particolare e specifico riferimento ai messaggi di pubblica utilità provenienti dalle Istituzioni e rivolti a tutti i cittadini. Scelta adottata per il rispetto dei fini solidaristici consacrati nell'art. 2 della Costituzione e per la salvaguardia degli interessi comuni. La stessa Regione Emilia-Romagna ha pubblicamente apprezzato il lavoro svolto da Rete 7 S.r.l. con vari attestati di stima, come da documentazione allegata;
- dopo la contestazione ricevuta la società, oltre a proseguire la trasmissione dei messaggi di utilità, si è anche immediatamente adeguata sotto il profilo tecnico al fine di evitare il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario indicati nella contestazione emarginata;



- la stessa, per tutte le ragioni sopra esposte ed in virtù della documentazione allegata, chiede quindi l'archiviazione del procedimento e solo in via meramente subordinata l'applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale.

Preso atto che in data 16.02.2020 alle 11.30 - in collegamento sulla piattaforma di comunicazione Teams - si svolgeva l'audizione inerente il procedimento a carico della società XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "X", di cui è stato redatto verbale (prot. AL.2021.4191 del 17.02.2021).

In particolare, il rappresentante della società, dichiarava che:

- la norma del 25% contestata non è posta in discussione perché lo sfioramento c'è;
- gli spot del Governo non dovrebbero fare cumulo, motivo per il quale andrebbe ricontrollato il dato in possesso del Corecom per capire se lo stesso è al netto o al lordo di tali spot;
- la norma del 25% è stata emanata per evitare la concentrazione su un unico soggetto e su questo non c'è dubbio. In questo caso però, vista la pandemia da SARS COVID-19, si è cercato di fare due cose: 1) non far fare cassa integrazione ai propri dipendenti, nonostante il grande calo di fatturato, per non gravare ulteriormente sullo Stato; 2) evitare l'assenza del personale tecnico e giornalistico perché altrimenti non si sarebbe potuto cercare di frenare la diffusione di fake news. XXX ha cercato di collaborare direttamente con le Istituzioni regionali;
- dopo aver ricevuto la contestazione del Corecom in ogni caso l'azienda ha incaricato una persona di effettuare controlli più serrati, con sistemi in automatico che bloccano in caso di eccessivo affollamento pubblicitario (è stato settato il sistema di rotazione pubblicitaria per evitare, in futuro, situazioni simili). Dopo la citata contestazione il controllo è stato reso ancora più stringente e verranno effettuate assunzioni, con personale dedicato, predisponendo ulteriori verifiche su tutte le aree oggetto di monitoraggio.

PRESO ATTO che, in seguito alla ricezione della citata memoria, il Corecom chiedeva all'Istituto Piepoli - al quale è stata affidata la rilevazione e analisi dei dati delle trasmissioni di emittenti televisive locali per la sessione generale di monitoraggio 2020 - di ricontrollare i dati relativi al monitoraggio effettuato per la contestazione in oggetto relativamente ai messaggi di utilità sociale indicati. L'Istituto Piepoli, con nota prot. AL.2021.6184 del 10.03.2021, confermava che "i messaggi di utilità sociale diffusi dalle emittenti locali non sono stati conteggiati ai fini del calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario".

RITENUTO:

- che alla luce delle considerazioni svolte, si ritengono sussistere gli estremi per proporre l'avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti della società XXX - con sede in via XXX, Codice fiscale e Partita IVA XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "X" - per condotte rilevanti rispetto alla presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 38, comma 5 del decreto legislativo n. 177/2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente ai giorni 14, 15, 16 e 18 settembre 2020;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5501 - 527.6308 - Fax 051 527.5059

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

- che sia applicabile la sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni, del pagamento di una somma, ridotta di un decimo ai sensi del comma 5, da euro 1.033,00 (milletrentatré/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitré/00);
- di dover proporre la determinazione della sanzione per ciascuna delle giornate in cui si sono verificate le violazioni contestate nella misura pari ad euro 1.033,00 (milletrentatré/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione e che in tale commisurazione hanno rilievo i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge 689/1981:

a) Gravità della violazione

La violazione commessa deve ritenersi di entità lieve visto che i fatti contestati sono concentrati in fasce orarie delimitate;

b) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società si è già impegnata ad un'attenta verifica della programmazione pubblicitaria, incaricando i tecnici di fare verifiche più puntuali della pubblicità presente all'interno dei programmi non prodotti dalla società;

c) Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, si presume dotata e supportata da un'organizzazione interna idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

d) Condizioni economiche dell'agente

Nonostante la crisi economica che colpisce l'emittenza locale, le condizioni economiche si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra indicata.

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla responsabile del Corecom dott.ssa Rita Filippini.

A voti unanimi

DELIBERA

- di determinare la sanzione pecuniaria da proporre ad AGCOM nei confronti della società XXX - con sede in via XXX, Codice fiscale e Partita IVA XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "X" - in euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione previsto per la singola violazione moltiplicata per n. quattro giornate contestate, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, per la violazione dell'articolo 38, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Bologna, 11 marzo 2021



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5501 - 527.6308 - Fax 051 527.5059

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Firmato digitalmente
Il Segretario delegato
Rita Filippini

Firmato digitalmente
Il Presidente
Stefano Cuppi

